

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UNA CENTRALE DI COMMITTENZA
AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 163/2006**

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di presso la sede della Comunità Montana
delle Valli dell'Ossola, in Domodossola:

TRA

- 1) La Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, legalmente rappresentata dal suo Commissario Pro tempore dr. Delsignore Marco Luigi;
- 2) L'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, legalmente rappresentata dal suo Presidente pro-tempore sig. Bartolucci Marzio;

PREMESSO CHE

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 9, comma 4, della Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-bis della Legge n. 114/2014 prevede che *“i Comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei Comuni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della Legge 7/04/2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. O da altro soggetto aggregatore di riferimento L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il Codice Identificativo Gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di Provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni o servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione, l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”*;

- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, della Legge n. 114/2014, l'obbligo contenuto nella norma sopracitata sarà operativo:

- per servizi e forniture con decorrenza dal 01.01.2015 (è in fase di perfezionamento legislativo una proroga al 1/09/2015);

- per i lavori con decorrenza dal 01.07.2015;

pertanto, per le gare che saranno indette dalle date sopra menzionate, i Comuni non Capoluogo di Provincia dovranno svolgere le relative procedure in forma aggregata, ferma restando, in alternativa per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi, la possibilità di ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.A., ovvero da altro soggetto aggregatore di riferimento;

DATO ATTO CHE

L'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, che subentrerà, con data da definirsi e parzialmente, alle funzioni della attuale Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, non è tuttavia al momento in grado di poter concretamente operare, non avendo ancora un proprio Bilancio e non avendo personale proprio, alla luce del fatto che la procedura di liquidazione della Comunità Montana non si è ancora conclusa;

Con lo spirito di semplificare l'azione amministrativa, con nota prot. n. 8 del 03/02/2015, il Presidente dell'Unione Montana ha provveduto a richiedere al Commissario della Comunità Montana, di valutare l'opportunità di utilizzare il personale e la sede della attuale Comunità Montana, peraltro sede dell'Unione, nella fase transitoria, affinché ciò sia di supporto all'Unione stessa per l'avvio della Centrale Unica di Committenza, e fintanto che non sarà conclusa la procedura di liquidazione della Comunità Montana, cui l'Unione per la parte di competenza, subentrerà nei rapporti;

Il Commissario della Comunità Montana, con proprio Decreto n. 6 del 17.2.2015 punto 3^a del dispositivo, ha convenuto sull'importanza e perciò disposto la costituzione della Centrale Unica di Committenza in forma associata, organizzata provvisoriamente tramite la Comunità Montana e presso la sede di quest'ultima.

La Convenzione rappresenta uno strumento flessibile e consono per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica;

- l'art. 30, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli Enti aderenti debbano determinare: a) i fini; b) la durata; c) le forme di consultazione tra gli enti contraenti; d) i loro rapporti finanziari; e) gli obblighi e le garanzie reciproche;

- la presente Convenzione è stata approvata con deliberazione consigliere n. XX/XXXX del dell'Unione e con Decreto del Commissario della Comunità Montana n. X/XXXXX

RITENUTO CHE

- sarà necessario disciplinare con specifici accordi/regolamenti attuativi la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sottese all'atto convenzionale, le ulteriori forme di consultazione tra gli enti locali nonché le relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa.

VISTI

- l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;

tutto ciò premesso, ritenuto e visto tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, al momento non ancora operativa, fintanto che non sarà conclusa la procedura di liquidazione della Comunità Montana, conviene di costituire la centrale di committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, con la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale di Committenza è disciplinata dall'allegato Regolamento, composto da n. 17 articoli, dei quali nella presente Convenzione vengono altresì riportati talune parti tra le più significative.
3. Resta inteso che una volta conclusasi la procedura di liquidazione della Comunità Montana, e resa operativa l'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, la Centrale di Committenza sarà trasferita in capo all'Unione medesima.
4. La gestione associata assume la denominazione di "Centrale di Committenza delle Valli dell'Ossola".
5. Alla Centrale di Committenza è attribuito il ruolo di gestore del servizio associato ai fini organizzativi, gestionali e contabili. In particolare alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:
 - organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatico-operative fornite dagli stessi;
 - gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata anche avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto, nonché del personale comunale di riferimento per ogni singola procedura;
 - adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

Articolo 3

Ente Capofila e Sede Centrale della Committenza

1. La Comunità Montana, ai fini della presente convenzione temporanea è individuata come Ente capofila ed è il responsabile dell'attuazione della presente Convenzione.
2. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso la sede legale e operativa della Comunità Montana, nonché sede legale dell'Unione, ovvero in Via Romita, 13 bis Domodossola.

Articolo 4

Finalità

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità all'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.
2. In particolare, i Comuni aderenti all'Unione, definiscono i rapporti di collaborazione tra di loro per la realizzazione degli obiettivi che seguono:
 - ridurre innanzitutto la spesa e i costi necessari per gestire le procedure di gara;
 - migliorare l'analisi del fabbisogno del contesto territoriali dei Comuni aderenti e offrire una risposta più organica e strutturata allo stesso;
 - realizzare standard uniformi nella gestione associata degli appalti;
 - favorire le regole di interproduttività e cooperazione tra gli Enti aderenti;
 - favorire la semplificazione dei processi amministrativi nonché la valorizzazione delle competenze, la specializzazione e la responsabilizzazione del personale.

Articolo 5

Enti aderenti

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione di tutti i Comuni dell'Unione Montana delle Valli dell'Ossola, previa approvazione della stessa da parte dei rispettivi Consigli.

Articolo 6

Competenze della Centrale di Committenza

- 1) Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:
 - a) collaborazione con i singoli Comuni o Unioni aderenti, alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura, alle esigenze dell'Ente interessato;
 - b) coordinamento con i singoli Comuni o Unioni, aderenti della procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;
 - c) condivisione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni;
 - d) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
 - e) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito, in accordo e con il supporto del RUP Comunale;
 - f) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - g) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, anche mediante la gestione delle verifiche con il sistema dell'AVCpass. La centrale di committenza può predisporre l'Albo informatizzato dei fornitori;
 - h) supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con le imprese sorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.
 - i) La gestione del contenzioso sugli atti di competenza, riferiti ai procedimenti di gara e di aggiudicazione;

Articolo 7

Competenze dei Comuni

- 1) Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando, sia la fase che segue l'aggiudicazione definitiva. In particolare si tratta delle seguenti funzioni:
 - a) nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 per le fasi della procedura di gara che non sono comprese nella competenza della Centrale di Committenza;
 - b) attività relative alla predisposizione della programmazione dei lavori, servizi e forniture;
 - c) redazione e approvazione della progettazione e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, salvo espressa delega anche per questa fase diverso accordo;
 - d) adozione della determina a contrarre, e dove previsto, la formazione dell'Elenco ditte da invitare;
 - e) attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, consegna lavori, esecuzione e direzione lavori, collaudo, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.), salvo espressa delega anche per questa fase;
 - f) comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo espressa delega anche per tali adempimenti.

- 2) Il Comune aderente può delegare alla Centrale di Committenza le attività di:
 - a) validazione tecnica e amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico;
 - b) esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto, varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede d'offerta).
3. Il Comune aderente individua un referente per la gestione dei rapporti che collabora con la Centrale di Committenza.

Articolo 8

Modalità di svolgimento

1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata, i Comuni aderenti alla Convenzione tramite l'Unione da loro costituita, sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la gestione associata, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.
3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:
 - la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine previsto dal regolamento organizzativo e decorrente dalla determina a contrarre, ad attivare la procedura di gara;
 - completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara ai Comuni aderenti interessati dalla gara, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti conseguenziali;
 - la Centrale di Committenza effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.
5. La gestione delle procedure di gara è comunque preceduta dallo studio di fattibilità che la Centrale di Committenza appronterà sulla base del carico di lavoro attribuito e sulla disponibilità di risorse finanziarie ed umane alla gestione del servizio in discorso.
6. Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della Centrale di Committenza, quest'ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente.
7. Ogni singolo Comune aderente è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di base al cittadino e il rilascio della modulistica e dei fogli informativi di riferimento.
8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in separati accordi attuativi della Convenzione.

Articolo 9

Personale

1. Per il funzionamento della Centrale di Committenza, il regolamento attuativo di organizzazione della presente Convenzione disciplinerà la struttura organizzativa del personale, prevedendo anche l'utilizzo di strumenti che consentano il trasferimento o l'assegnazione temporanea alla Centrale di Committenza di unità professionali dei Comuni aderenti. Resta inteso che il servizio deve essere improntato alla massima collaborazione fra Enti.
2. Alla direzione della Centrale di Committenza è preposto un organo amministrativo definito Responsabile della Centrale di Committenza, nominato dall'Ente Capofila e le cui funzioni sono precisate dal regolamento di organizzazione della Centrale di Committenza.
3. All'Ente Capofila è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta della Centrale di Committenza e per la nomina, previo parere della Conferenza dei Sindaci, del Responsabile della Centrale di Committenza.

Articolo 10

Assemblea dei Sindaci quale organo di governo della Centrale di Committenza

1. I Comuni aderenti, concordano di istituire un organismo di consultazione e di indirizzo della gestione associata, denominato "Assemblea dei Sindaci" con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo della gestione associata.
2. L'assemblea dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati.
3. Competono all'assemblea in particolare:
 - a) proporre modifiche alla presente Convenzione;
 - b) promuovere il processo di cooperazione intercomunale, con particolare riferimento agli accordi attuativi;
 - c) Esprimere pareri sulla pianificazione delle attività del servizio associato, in funzione delle esigenze dei Comuni aderenti;
 - d) valutare lo stato di attuazione della presente Convenzione e dei relativi accordi/regolamenti attuativi anche in rapporto all'evoluzione del quadro normativo e alle esigenze degli Enti aderenti;
 - e) definire gli standard operativi per lo svolgimento della gestione associata delle procedure di gara;
 - f) Esprimere pareri sui regolamenti attuativi dalla presente Convenzione.
 - g) Definire i criteri di riparto delle spese;
4. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana. Nessun compenso o rimborso è riconosciuto per la partecipazione all'assemblea dei Sindaci. Per il funzionamento e l'organizzazione del suddetto organo si rimanda al successivo regolamento attuativo della presente Convenzione.
5. Alle sedute dell'organo di governo partecipa il Responsabile della Centrale di Committenza con funzioni consultive al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato, e, nel caso specifico, anche con funzioni di segretario.

Articolo 11
Decorrenza, durata e scioglimento della Convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. La durata della presente Convenzione è stabilita in anni uno dalla sottoscrizione ed è rinnovabile alla scadenza.
3. La presente Convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli Enti aderenti con la decorrenza stabilita dall'assemblea dei Sindaci.

Articolo 12
Recesso

1. Ogni comune può recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi all'Unione Montana e alla Comunità Montana, entro il mese di giugno di ogni anno con effetto a partire dal gennaio dell'anno successivo, fermo restando eventuali obblighi già assunti.

Articolo 13
Rapporti finanziari

1. I costi per il funzionamento della Centrale di Committenza sono a carico dei Comuni aderenti da determinare in base al n. di gare e la tipologia delle stesse.
2. Per costi di funzionamento della Centrale di Committenza si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi di gestione, le spese per lo svolgimento delle attività da parte del personale dipendente, l'acquisto di beni e servizi ed eventuale ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.
3. La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ente Capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4. L'Ente Capofila predispone con cadenza annuale il consuntivo delle spese sostenute e il conseguente riparto definitivo della spesa del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli.
5. Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Articolo 14
Risoluzione di controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti sottoscrittori è ricercata prioritariamente in via bonaria in seno alla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 15
Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Unione Montana
Bartolucci Marzio

Il Commissario della Comunità Montana
Dr.Delsignore Marco Luigi